

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	175
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Soppressione dell'Ente colonizzazione della Libia. (3277).	175
PRESIDENTE	175
DEL BO, <i>ff. Relatore</i>	175
AMBROSINI	176
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	177
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo. (3613)	177
PRESIDENTE	177
JERVOLINO MARIA, <i>Relatore</i>	178
AMBROSINI	178
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	178
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	179

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Amadei Giuseppe sostituisce per la seduta odierna il deputato Saragat.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente colonizzazione della Libia (3277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3277, concernente la soppressione dell'Ente colonizzazione della Libia.

Comunico che le Commissioni I, V e XI, investite del parere sul provvedimento alla nostra Commissione, si sono espresse favorevolmente per l'approvazione del disegno di legge.

Nell'assenza del Relatore designato, onorevole Pintus, prego l'onorevole Del Bo di riferire sul provvedimento.

DEL BO, *ff. Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. L'Ente per la colonizzazione della Libia rappresenta una sopravvivenza dell'attività colonizzatrice del Regno d'Italia; una sopravvivenza che non è stata completamente passiva nel senso che l'Ente per la colonizzazione della Libia si è trovato particolarmente occupato in una certa attività di assistenza tecnica dei coloni italiani i quali sono rimasti sul territorio del Regno libico.

Fra il Governo italiano ed il Governo libico era intervenuto, a suo tempo, un accordo in forza del quale è stato facilitato ad un certo numero di coloni il rientro in Italia mentre

La seduta comincia alle 17,10.

VECCHIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

per altri, i quali erano praticamente più attrezzati, il Governo libico si è impegnato a svolgere esso stesso un'attività di assistenza dal punto di vista tecnico.

Si tratta ora di far luogo alla liquidazione dell'Ente il quale è diventato completamente superfluo, essendo stato ormai risolto il problema dei nostri coloni in Libia. Mi risulta che la sistemazione del personale, come prevista dal disegno di legge in esame, è accettata dagli interessati i quali sono preoccupati soltanto che la nostra Commissione giunga, entro breve tempo, a determinare la loro sistemazione finanziaria.

Pertanto propongo, come Relatore, l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Del Bo per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

AMBROSINI. Sono d'accordo per l'approvazione del provvedimento; però vorrei fare alcune osservazioni.

Se non vado errato, l'Ente per la colonizzazione della Libia ha attualmente ancora 11 dipendenti i quali, come dice la relazione introduttiva al disegno di legge, sono stati trattenuti per assolvere ulteriori compiti ai quali si è riferito testé l'onorevole Relatore.

I criteri che sembrano informare il disegno di legge sono enunciati al secondo capoverso di detta relazione dove si dichiara che essi sono ispirati a principi di equità e criteri di umana comprensione. Si tratta, insomma, di dare a questi dipendenti dell'Ente per la colonizzazione della Libia lo stesso trattamento che è stato mantenuto a quelli che si sono dimessi nel 1948. Partendo da questa base vorrei far rilevare che l'articolo 4 e l'articolo 5 del disegno di legge in esame, non so fino a qual punto, si informino ai criteri di equità e di giustizia enunciati. L'articolo 4 riguarda il trattamento che viene riservato a questi 11 dipendenti che dovrebbero essere inquadrati nei ruoli aggiunti del Ministero dell'agricoltura e foreste. Ora, a me pare che gli ex dipendenti dell'Ente dimessisi nel 1948 e sistemati in base all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, modificato poi dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, abbiano ottenuto che l'eccedenza del trattamento economico fra quello originario e quello percepito come dipendenti avventizi del Ministero, fosse mantenuta, e, in parole povere, che fosse considerata come un assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici e conservabile anche agli effetti della carriera.

Se un simile trattamento è stato adottato per il personale che si è dimesso in precedenza, non vedo il motivo per cui non lo si debba usare anche per questi 11 dipendenti. Sostanzialmente con questa legge si offre ad essi l'alternativa della liquidazione prevista dall'articolo 2, oppure della domanda per essere ammessi nei ruoli aggiunti. Non so quanti vorranno optare per la prima alternativa, perché se essa era accettabile, e potrei dire anche desiderabile, nel 1948, non bisogna dimenticare che gli undici dipendenti rimasti hanno trascorso in servizio da allora altri 14 anni; e di questi dipendenti, uno ha 38 anni, uno 44 e tutti gli altri sono in età superiore ai 50 anni, per cui è difficile che per essi si prospettino altre possibilità di lavoro all'infuori dell'inquadramento nei ruoli aggiunti; a meno che qualcuno di essi non abbia prospettive particolari. È ovvio, quindi, che essi si orienteranno verso la seconda alternativa; e, d'altra parte, anche l'onorevole Relatore ha ammesso che essi attendono questa sistemazione.

Allora, perché non predisponiamo per essi lo stesso trattamento che è stato usato a coloro che si sono dimessi in epoca anteriore e che è stato stabilito dal citato decreto presidenziale n. 1451?

Una seconda questione (ed anche questa mi sembra importante), riguarda l'articolo 5. Quando una parte di dipendenti dell'Ente si dimise nel 1948 fu ad essa estesa, in base all'articolo 24 del già citato decreto presidenziale n. 1451, l'ammissione nei ruoli aggiunti senza limitazione alcuna. Oggi, invece, all'articolo 5 del disegno di legge in esame, si dice che il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno di età vengano a trovarsi con un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo.

A me risulta che gli undici dipendenti attualmente in servizio presso l'Ente hanno ancora davanti a sé, prima di compiere i fatidici 65 anni di età, rispettivamente 12, 10, 15, 17, 7, 12, 13, 10, 9 anni. Due di essi, soltanto, verrebbero colpiti dalla limitazione di cui all'articolo 5. Perché si adotta ora un trattamento diverso da quello usato in precedenza, che non prevedeva limitazioni? Mi sembra che il trattamento attuale non risponda ad un concetto di equità, per cui proporrei un emendamento.

In merito all'assegno personale della cui possibilità ho riferito dianzi, devo far presente che esso non verrebbe ad incidere sugli oneri di bilancio contemplati all'articolo 10,

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

perché considerando l'estensione a questi 44 dell'assegno stesso e della tredicesima mensilità si raggiunge una spesa di lire 9.457.000, inferiore ai 9.500.000 previsti.

Pertanto presenterò emendamenti nel senso da me indicato. V'è una terza proposta che illustro sull'articolo 6: la opportunità, cioè, di concedere a questo personale la facoltà di riscattare il servizio prestato. Tutti i dipendenti in esame hanno una somma di anni di servizio che arriva complessivamente a 246 anni; però uno ha quindici anni, uno diciotto e gli altri superano i venti anni di servizio. Mi sembra che sia umano concedere la possibilità di riscattare il servizio prestato.

Fatte queste osservazioni che mi appaiono doverose, altro non avrei da dire, se non suggerire un emendamento aggiuntivo nel senso cioè di stabilire che le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i dipendenti e l'Ente di cui all'articolo 1, siano trattate con l'intervento anche del Ministero dell'agricoltura, nei cui ruoli i dipendenti dovrebbero essere immessi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ambrosini di presentare subito i suoi emendamenti. Naturalmente avendo l'onorevole Ambrosini sollevato nuova materia che ha conseguenze finanziarie e di stato giuridico, dovrò inviare il testo dei suoi emendamenti alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

DEL BO, *Relatore*. Debbo dire che la totalità dei dipendenti interessati preferisce l'approvazione oggi del disegno di legge così come è, anziché attendere l'approvazione di modifiche.

AMBROSINI. Non credo che si andrà molto lontano, al massimo una settimana.

DEL BO, *Relatore*. Non più tardi di ieri ho ricevuto una telefonata, con cui mi si chiedeva appunto che la Commissione procedesse all'approvazione del testo del disegno di legge che stiamo esaminando.

AMBROSINI. Onorevole Presidente, ho presentato degli emendamenti. Si tratta di vedere se questi sono superflui e allora accantoniamoli, ma se si riconosce che le mie proposte sono esatte, bisogna pure tenerne conto. Il collega onorevole Del Bo dice di avere ricevuto gli interessati, che gli hanno detto di preferire l'approvazione immediata del disegno di legge così com'è. Potrei citare richieste di altri che dicono di essere contrari. Una parte preme in un senso e l'altra preme in senso contrario, com'è naturale in tutte le materie di pubblico impiego.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché vi sono anche degli emendamenti governativi

al testo, farei l'immediata trasmissione di tutti gli emendamenti presentati alle commissioni competenti, pregando di dare il parere entro il termine regolamentare di otto giorni.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei associarmi a quanto ha riferito l'onorevole Del Bo, ma in realtà gli emendamenti governativi sono determinati dal fatto che la I Commissione ha condizionato il suo parere ad alcune modifiche.

PRESIDENTE. Prendo impegno che entro breve tempo il provvedimento sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione. Pertanto vorrei prospettare alle competenti Commissioni la necessità di inviare i pareri al riguardo senza ritardi.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo (3613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3613, concernente la concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo.

Comunico che la V Commissione permanente ha inviato alla nostra Commissione il seguente parere:

« La Commissione Bilancio (I Sottocommissione) ha preso in esame nella seduta del 23 maggio 1962 il disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo » (3613) ed ha deliberato di esprimere parere favorevole.

La Commissione ha, peraltro, rilevato come la indicazione di copertura formulata con l'articolo 2 si limita a richiamare le maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi): tale indicazione mentre può risultare valida per la maggiore spesa relativa all'esercizio 1961-62, non è altrettanto valida per quanto riguarda l'esercizio 1962-63 poiché le richiamate maggiori entrate sono per tale esercizio considerate nello stato di previsione dell'entrata attualmente all'esame del Parlamento e quindi non risultano più disponibili per lo specifico finanziamento del disegno di legge esaminato. Infatti per il finanziamento della maggiore spesa a carico dell'esercizio 1962-63 sono state accantonate nel fondo glo-

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

bale di tale esercizio (bilancio del Tesoro, parte straordinaria) lire 12 milioni: a tale accantonamento si dovrà fare riferimento, perciò, nell'articolo 2 del disegno di legge che potrà di conseguenza risultare modificato nei seguenti termini:

« All'onere di 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; per l'esercizio finanziario 1962-63 con una riduzione di pari importo del fondo destinato a finanziare i provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il parere favorevole espresso da questa Commissione è, pertanto, condizionato alla illustrata modificazione dell'articolo 2 del disegno di legge ».

Nell'assenza del Relatore designato, onorevole Pintus, prego l'onorevole Jervolino Maria di riferire sul disegno di legge.

JERVOLINO MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge in esame prevede la concessione di un modestissimo contributo annuo al Consiglio italiano del Movimento europeo, che funziona già da 5 anni con una attività molto efficace di studio, di divulgazione e di presenza ai Congressi e ai lavori del Consiglio del movimento europeo che ha sede a Bruxelles.

Finora il funzionamento del Consiglio italiano è stato finanziato con sporadiche sovvenzioni di diversi Ministeri (Tesoro, Difesa, Interni, Affari esteri) e di enti privati, il che non contribuisce, certamente a creare l'ordine nella gestione finanziaria del Consiglio stesso. Il ridurre queste svariate forme di necessario finanziamento (necessario perché si tratta di una attività molto seria nella sua impostazione e molto viva nei suoi studi) ad un modesto ma preciso contributo, mi pare misura meritevole di approvazione. Tanto più che il contributo viene stanziato per cinque anni, il che significa che al Consiglio italiano del movimento europeo sarà possibile organizzare un programma di lavori molto più concreto di quello che si possa fare quando tutti gli anni si debba andare alla ricerca dei fondi presso le fonti più disparate.

Data anche la situazione dei singoli Consigli degli altri Stati i quali godono di più larghi finanziamenti di quanto non sia proposto dal disegno di legge in esame per il Consiglio italiano, propongo l'approvazione del provvedimento tenendo conto che esso contribuisce non solamente ad approfondire l'idea europeistica e alla sua divulgazione, ma reca anche una nota di serietà a questi lavori.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

AMBROSINI. È stato affermato dall'onorevole Relatore che gli altri Stati europei sovvenzionano con cifre superiori i rispettivi consigli nazionali. Dall'esame della relazione che accompagna il disegno di legge si rileva solamente che il contributo francese è sui 13 milioni, non molto superiore a quello proposto per il Consiglio italiano.

JERVOLINO MARIA, *Relatore*. Dai 13 ai 18 milioni; in ogni caso superiore al nostro; è soprattutto uno stanziamento governativo ben determinato, che consente — con un preciso bilancio — un lavoro molto più serio e sereno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12 milioni per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1961-62, a favore del « Consiglio italiano del movimento europeo ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere di lire 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1962

Comunico che uniformandosi al parere espresso dalla V Commissione finanze e tesoro, il Governo presenta il seguente articolo sostitutivo:

« All'onere di lire 12 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; per l'esercizio finanziario 1962-63 con una riduzione di pari importo del fondo destinato a finanziare i provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo » (3613):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	11
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Bartesaghi, Beltrame, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Del Bo, Jervolino Maria, Pajetta Giuliano, Rossi Maria Maddalena, Scelba, Spadola, Tambroni, Togni Giuseppe e Zaccagnini.

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI